

## **IMPORTI ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2004**

### **Soggetti iscritti in corso d'anno**

L'art. 4 del D.M. 5 Marzo 2004 "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2004" dispone che le nuove imprese e le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2004 sono tenute al pagamento del diritto annuale dalla data di presentazione della domanda/denuncia ed entro trenta giorni nella misura sotto riportata:

#### **SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**

##### **Imprese che si iscrivono o aprono unità locali**

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
• imprese individuali	€ 80,00	€ 16,00
• società semplici agricole	€ 80,00	€ 16,00
• società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
• società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 Febbraio 2001, n. 96	€ 170,00	€ 34,00
• imprese con sede principale all'estero (per unità locale e/o sede secondaria)		€ 110,00

#### **SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**

##### **Imprese che si iscrivono o aprono unità locali**

	<u>Sede</u>	<u>unità locale</u>
• imprese individuali	€ 93,00	€ 19,00
• società cooperative	€ 93,00	€ 19,00
• consorzi	€ 93,00	€ 19,00
• società di persone	€ 170,00	€ 34,00
• società di capitali	€ 373,00	€ 75,00

\* \* \*

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di determinazione della misura del diritto annuale 2004, il Ministero delle Attività Produttive, con Circolare n. 3569/C del 29/12/2003, aveva stabilito che alle imprese di nuova iscrizione dal 1° gennaio 2004 si applicavano, in via provvisoria, i medesimi importi previsti in merito dal Decreto Ministeriale 23 Maggio 2003, che fissava la misura del diritto annuale 2003.

L'art. 4 del decreto ministeriale 5 Marzo 2004 prevede che le imprese che si sono iscritte prima del 14 Aprile 2004 debbano pagare il relativo conguaglio, ovvero abbiano diritto al rimborso nel caso rispettivamente abbiano pagato una somma inferiore o superiore a quanto dovuto; le modalità e i termini per il conguaglio e per il rimborso verranno stabilite con uno specifico provvedimento della Camera di Commercio che verrà reso noto a tutti gli interessati.

## Esazione ordinaria

### Soggetti iscritti nella sezione speciale

I soggetti iscritti e le imprese individuali annotate nella sola sezione speciale del Registro Imprese pagano un importo fisso stabilito nelle misure sotto riportate:

<i>Imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale</i>	€ 80,00
<i>Società semplici agricole</i>	
<i>Società semplici non agricole</i>	€ 144,00
<i>Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati)</i>	€ 170,00

### Soggetti iscritti nella sezione ordinaria

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotati nella sezione speciale, devono pagare per la sede un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2003.

Il diritto da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2003 la tabella sottostante. L'importo si determina individuando lo scaglione di fatturato ed eseguendo il calcolo in base alla riga corrispondente. L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

Scaglioni di fatturato	Aliquota	Importo dovuto per la sede
fino a € 516.456,90	misura fissa	€ 373,00
oltre € 516.456,90 fino a € 2.582.284,50	0,0070	373 + 0,0070% della parte eccedente 516.456,90
oltre € 2.582.284,50 fino a € 51.645.689,91	0,0015	517,61 + 0,0015% della parte eccedente 2.582.284,50
oltre € 51.645.689,91	0,0005	1.253,56 + 0,0005% della parte eccedente 51.645.689,91 (fino ad un massimo di 77.500 euro)

#### ATTENZIONE:

Nel caso in cui l'importo calcolato sia superiore all'importo dovuto per la sede per l'anno 2003 incrementato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo dovuto nel 2003 aumentato solo del 6%.

N.B. La variazione di natura giuridica non incide sull'importo da versare, che va calcolato unicamente sul fatturato e confrontato con l'importo dovuto per la sede nell'anno precedente.

### Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro. Le unità locali e/o le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano, a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate, un diritto fisso di € 110,00 ciascuna.